



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 dicembre 2008 (08.01.09)  
(OR. en)**

**17494/08**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0233 (AVC)**

---

---

**FSTR 41  
FC 19  
REGIO 49  
SOC 804  
CADREFIN 28**

**NOTA PUNTO "I"**

---

del: Gruppo "Misure strutturali"  
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti

---

n. prop. Com: 16548/08 FSTR 35 FC 16 REGIO 42 SOC 745 CADREFIN 20 –  
COM(2008) 803 definitivo

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento  
(CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  
europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative  
alla gestione finanziaria

---

1. Il 26 novembre 2008 la Commissione ha presentato la proposta in oggetto, che si prefigge di facilitare la mobilitazione degli stanziamenti comunitari destinati all'avviamento di progetti, accelerandone in tal modo l'attuazione.
2. La proposta si basa sull'articolo 161, terzo comma del trattato CE.
3. Nella riunione del 18 dicembre 2008 il Gruppo "Misure strutturali" ha raggiunto a maggioranza qualificata un accordo sul testo figurante nell'allegato.
4. Si invita il Comitato dei Rappresentanti permanenti a confermare il risultato dei lavori del Gruppo "Misure strutturali" riportato nell'allegato.

## Proposta di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161, terzo comma,

vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

visto il parere conforme del Parlamento europeo<sup>2</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>3</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>4</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La crisi senza precedenti che colpisce i mercati finanziari internazionali pone la Comunità di fronte a grandi sfide, che esigono una reazione rapida per contrastarne gli effetti sull'insieme dell'economia e, in particolare, per sostenere gli investimenti in modo da rilanciare la crescita e l'occupazione.

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>3</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>4</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

- (2) Il quadro regolamentare del periodo di programmazione 2007-2013 è stato adottato con l'obiettivo di migliorare la semplificazione della programmazione e della gestione dei Fondi, l'efficacia del loro intervento e la sussidiarietà della loro attuazione.
- (3) Un adattamento di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 è necessario per facilitare la mobilitazione degli stanziamenti comunitari destinati all'avviamento dei programmi operativi e dei progetti sovvenzionati nel quadro di questi programmi, in modo da accelerare l'attuazione e quindi l'impatto degli investimenti sull'economia.
- (4) Occorre rafforzare la possibilità per la Banca europea per gli investimenti (BEI) e per il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) di aiutare gli Stati membri nella preparazione e nell'attuazione dei programmi operativi.
- (5) Tenuto conto del ruolo della BEI e del FEI come entità finanziarie previste dal trattato, allorché operazioni di ingegneria finanziaria, come i fondi a partecipazione, sono organizzate per loro tramite, dovrebbe essere possibile attribuire loro un contratto direttamente.
- (6) Per facilitare il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, in particolare nel settore dello sviluppo urbano sostenibile, occorre prevedere la possibilità di considerare i contributi in natura come spese ammissibili nella costituzione di fondi o per contribuire ad essi.
- (7) Nel quadro degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato, per sostenere le imprese, e in particolare le piccole e medie imprese, occorre altresì rendere più flessibili le condizioni che disciplinano il pagamento degli anticipi.
- (8) Per accelerare l'attuazione dei grandi progetti, è necessario permettere che le spese relative ai grandi progetti che non sono stati ancora approvati dalla Commissione siano incluse nella dichiarazione di spesa.

- (9) Per rafforzare le risorse finanziarie degli Stati membri destinate ad agevolare l'avviamento rapido dei programmi operativi in un contesto di crisi, occorre modificare le disposizioni relative al prefinanziamento.
- (10) Il pagamento di un anticipo fin dall'inizio dei programmi operativi dovrebbe poter garantire un flusso di cassa regolare e facilitare i pagamenti ai beneficiari nel corso dell'attuazione del programma. A tal fine, dovrebbero essere adottate disposizioni per il pagamento degli anticipi per i Fondi strutturali: 7,5% (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea prima del 1° maggio 2004) e 9% (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente) per accelerare l'attuazione dei programmi operativi.
- (11) Per rispettare i principi di parità di trattamento e di certezza del diritto, le modifiche relative all'articolo 56, paragrafo 2 e all'articolo 78, paragrafo 1 dovrebbero applicarsi durante l'intero periodo di programmazione 2007-2013. È pertanto necessaria un'applicazione retroattiva a decorrere dal 1° agosto 2006, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1083/2006. Poiché la crisi senza precedenti che colpisce i mercati finanziari internazionali richiede una reazione rapida per contrastarne gli effetti sull'insieme dell'economia, altre modifiche dovrebbero entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- (12) Il regolamento (CE) n. 1803/2006 dovrebbe pertanto essere modificato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 è così modificato:

1. All'articolo 44, il secondo comma è così modificato:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) qualora l'oggetto dell'accordo non sia un appalto pubblico di servizi ai sensi della normativa in materia, la concessione di una sovvenzione, definita in questo contesto come un contributo finanziario diretto accordato a titolo di una liberalità a un'istituzione finanziaria senza invito a presentare proposte, se ciò è conforme a una legge nazionale compatibile con il trattato."

b) è aggiunta la lettera c) seguente:

"c) l'attribuzione di un contratto direttamente alla BEI o al FEI."

2. All'articolo 46, paragrafo 1, è aggiunto il secondo comma seguente:

"La BEI o il FEI possono, su richiesta degli Stati membri, partecipare agli interventi d'assistenza tecnica di cui al primo comma."

3. All'articolo 56, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"2. In deroga al paragrafo 1, i contributi in natura, le spese di ammortamento e le spese generali possono essere assimilati alle spese sostenute dai beneficiari nell'attuare le operazioni, alle condizioni di cui al terzo comma del presente paragrafo."

In deroga al paragrafo 1, i contributi in natura, nel caso degli strumenti di ingegneria finanziaria definiti all'articolo 78, paragrafo 6, primo comma, possono essere assimilati alle spese sostenute per costituire tali fondi o i fondi a partecipazione o per contribuire ad essi, alle condizioni di cui al terzo comma del presente paragrafo.

Le spese di cui al primo e al secondo comma devono soddisfare le condizioni seguenti:

- a) le norme in materia di ammissibilità di cui al paragrafo 4 prevedono l'ammissibilità di tali spese;
- b) l'ammontare delle spese è debitamente giustificato da documenti contabili aventi un valore probatorio equivalente a fatture, fatte salve le disposizioni stabilite in regolamenti specifici;
- c) nel caso di contributi in natura, il cofinanziamento dei Fondi non supera la spesa totale ammissibile, escluso il valore di detti contributi."

4. L'articolo 78 è così modificato:

- a) l'ultima frase dell'articolo 78, paragrafo 1, primo comma è sostituita dal testo seguente:

"Le spese sostenute dai beneficiari sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo altrimenti previsto in regolamenti specifici a ciascun Fondo."

- b) all'articolo 78, paragrafo 2, è soppressa la lettera b);

c) l'articolo 78, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

"4. Quando, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3, la Commissione rifiuta il contributo finanziario a un grande progetto, la dichiarazione di spesa successiva all'adozione della decisione della Commissione deve essere rettificata di conseguenza."

5. All'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

- "a) per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea prima del 1° maggio 2004: nel 2007 2% del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo, nel 2008 3% del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo e nel 2009 2,5% del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo;
- b) per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente: nel 2007 2% del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo, nel 2008 3% del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo e nel 2009 4% del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo;
- c) per un programma operativo che rientra nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" ove almeno uno dei partecipanti sia uno Stato membro che ha aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente: nel 2007 2% del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale al programma operativo, nel 2008 3% del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale al programma operativo e, nel 2009 4% del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale al programma operativo."

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, l'articolo 1, punto 3 e punto 4, lettera a), si applica a decorrere dal 1° agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì [...]

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*